

La legge delega esplicita poi quali sono i soggetti che non fanno parte del terzo settore: “Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto



enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi”.

In sintesi, per poter essere considerato di terzo settore, a un ente non basta essere una organizzazione non a scopo di lucro, ma deve ottemperare a ulteriori e più stringenti criteri.

La tabella seguente sintetizza quelli che sono i contenuti della riforma.

Argomento	Descrizione del contenuto
Rapporti con la PA	Nel Codice del Terzo settore si trovano le norme che prescrivono il contenuto puntuale delle convenzioni tra PA (Pubblica Amministrazione), ODV (Organizzazioni di Volontariato) e APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Personalità giuridica	Gli ETS (Enti del Terzo settore) devono seguire una nuova procedura per acquisire la personalità giuridica: il notaio verifica i requisiti e li trasmette al Registro Unico nazionale del terzo settore.
Impresa sociale	Aumentano i campi di attività di interesse generale, includendo tra le altre: microcredito, housing sociale, commercio equo e solidale, agricoltura sociale. Le attività di interesse generale dell'Impresa Sociale non coincidono con quelle degli ETS riportate dall'art. 5 del Codice del Terzo settore. È ammessa la possibilità – in forma limitata – di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione.
ONLUS	Con la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, la normativa sulle Onlus verrà abrogata: gli enti che ad oggi hanno la qualifica di Onlus dovranno avviare l'iter per iscriversi al Registro Unico nazionale del Terzo settore. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'anagrafe delle Onlus.
Social Bonus	Credito d'imposta per persone fisiche e aziende per recupero da parte di ETS di immobili pubblici inutilizzati e beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata e da questi enti utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Enti del terzo settore	Tutto il Codice del Terzo settore è imperniato sulla nuova figura degli ETS che è qualificata minuziosamente. Sono ETS gli enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore e che assumono la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato), APS (Associazione di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali, Reti associative, Società di Mutuo Soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e altri enti di carattere privato. Sono parzialmente ETS anche gli enti religiosi, mentre sono escluse le società. Gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita.
Volontariato	Il Codice del Terzo settore dà una definizione giuridica della figura del volontario, valida per tutti gli ETS, sottolineando la gratuità delle attività di volontariato.
Servizio civile universale	- Indicazione dei settori del servizio civile universale; - Definizione di ente del servizio civile universale;

- Previsione di un Fondo nazionale per il servizio civile;
- Organizzazione: il servizio civile universale viene programmato attraverso un Piano triennale suddiviso in Piani annuali predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Gli enti del servizio civile universale selezionano, gestiscono amministrativamente e formano gli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale e possono costruire reti con altri soggetti pubblici e privati, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento.

CSV	Possono essere accreditati come CSV (Centri di Servizio per il Volontariato) gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore, le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e altri enti, il cui statuto preveda le caratteristiche indicate dall'art. 61 del Codice del Terzo settore. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN (Fondo Unico Nazionale). Sono previsti nuovi compiti per i CSV e una nuova governance. L'ONC (Organismo Nazionale di Controllo) definisce territorialità e risorse per i CSV. I Co.Ge (Comitati di Gestione) sono costituiti dagli OTC (Organismi Territoriali di Controllo) dipendenti dall'ONC (Organismo Nazionale di Controllo).
Reti associative	Nascono le Reti Associate, organizzazioni che aggregano un numero elevato di enti che hanno un importante ruolo di controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS (Enti del Terzo settore): Monitorano l'attività degli enti ad esse associati e devono predisporre una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore.
Organizzazioni di volontariato	Viene ridefinita nel dettaglio la figura dell'Organizzazione di Volontariato che si conferma l'espressione più pura del non profit, alla quale il legislatore riserva i maggiori benefici.
Associazioni di promozione sociale	Viene definita la figura dell'APS (Associazione di Promozione Sociale) come ente di elezione per lo svolgimento di attività mutualistiche.
Agevolazioni fiscali per il donatore	Nuove misure di fiscalità di vantaggio per persone fisiche e giuridiche che donano denaro e beni agli ETS.
Fondi per gli enti del terzo settore	Il Fondo per il Finanziamento sostiene lo svolgimento di attività di interesse generale anche attraverso reti associative per progetti di ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozione Sociale) e fondazioni iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo settore. Gli obiettivi, le aree di intervento e le linee di attività finanziabili sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Titoli di solidarietà	I titoli di solidarietà sono una nuova opportunità di finanziamento per gli ETS. Sono titoli di solidarietà obbligazioni e altri titoli di debito non subordinati, non convertibili e non scambiabili. e certificati di deposito la cui raccolta gli Istituti di credito emittenti devono destinare ad impieghi a favore degli ETS per le iniziative previste dal decreto legislativo, al netto dell'eventuale erogazione liberale.
Fondazione Italia sociale	La Fondazione Italia Sociale sarà il collettore delle donazioni da destinare agli ETS.
5x1000	Completamento della riforma del 5 per mille.
Raccolta fondi	Gli enti possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa. La raccolta fondi può essere realizzata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
Registro unico	Nasce il Registro Unico nazionale del Terzo settore e riunirà gli attuali oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit ad oggi esistenti.

2. Gli aspetti fiscali

La riforma della fiscalità degli enti del Terzo settore ha perseguito l'obiettivo di garantire l'omogeneità e la semplificazione dei regimi fiscali vigenti, attribuendo primaria rilevanza alle finalità sociali realmente perseguite dall'ente.

Il quadro normativo tracciato garantisce il superamento dei fenomeni distorsivi riscontrati in un sistema fatto di regimi speciali che si sono stratificati nel tempo assegnando vantaggi fiscali non sempre in modo coerente e tenendo conto della effettiva attività svolta dagli enti. Il cuore della riforma è l'individuazione di una definizione di ente non commerciale, incentrata sul prevalente svolgimento di attività di interesse generale, secondo modalità non commerciali analiticamente individuate, a vantaggio di una maggior certezza operativa. Le attività commerciali, eventualmente svolte dall'ente, sono valorizzate, ma non detassate, riconoscendo che le stesse possono essere fisiologiche alla sua sopravvivenza. In



considerazione di ciò, è prevista la possibilità di determinare il reddito derivante dallo svolgimento di attività commerciale mediante due sistemi forfettari: uno opzionabile da tutti gli Ets e uno, ancor più semplificato e agevolato, riservato alle sole organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS). Le modifiche apportate alla disciplina delle imprese sociali completano il quadro generale fornendo uno strumento efficiente e vantaggioso per coloro che svolgono in modo prevalente attività commerciale. Le imprese sociali solo ad oggi hanno stentato ad attrarre investimenti, anche perché sprovviste di specifiche agevolazioni.

In ragione di ciò, la riforma ha accordato un trattamento di favore connesso alla detassazione dei reinvestimenti degli utili nelle attività di interesse sociale, oltre a misure di sostegno economico nella forma di detrazione/deduzione per oneri riconosciuta agli investimenti effettuati nel capitale dell'impresa sociale. Analoghe misure sono state adottate anche per gli altri Ets, ridisegnando un unico sistema di deduzioni/detractions dal reddito spettanti agli erogatori di liberalità a favore degli Ets, le quali peraltro usufruiranno anche di un regime generale di esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni, nonché dalle imposte ipotecaria e catastale. Inoltre, viene introdotto un c.d. "social bonus", assegnando un credito d'imposta a fronte di erogazioni liberali finalizzate a sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli Ets.

In relazione agli immobili posseduti dagli Ets, destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, inoltre, viene confermata l'esenzione IMU e TASI prevista per gli enti non commerciali a cui si aggiunge, per le ODV e le APS, l'irrilevanza ai fini IRES dei relativi redditi fondiari così favorendo l'acquisizione di immobili da destinare a finalità istituzionali per quanti lavorano nel sociale. Infine, altra novità di rilievo è l'introduzione dei c.d. "titoli di solidarietà" che consentiranno agli istituti di credito di emettere obbligazioni, altri titoli di debito e certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività svolte dagli Ets.

L'art. 82 del nuovo Codice del Terzo settore assicura agli enti iscritti nell'apposito Registro unico nazionale le agevolazioni già previste dall'attuale sistema tributario ed alcuni benefici ulteriori, in coerenza con l'obiettivo stabilito dalla legge delega di facilitarne il rafforzamento patrimoniale (cfr. art. 9, comma 1, lett. l). In concreto, introduce un'esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni ed ipocatastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati favore degli enti di cui sopra (cfr. comma 2), in sostanziale continuità con l'attuale normativa. Parallelamente, è

prevista l'applicazione in misura fissa delle imposte di Registro ed ipocatastali per i trasferimenti a titolo oneroso a favore degli stessi soggetti, nonché di tutte le imprese sociali a prescindere dalla loro veste (comma 4). Sotto questo profilo, la nuova disposizione riveste particolare interesse poiché reintroduce un beneficio che, per le ONLUS, era stato abrogato con il d.lgs. n. 23/2011. In tutti e due i casi sono previste specifiche cautele al fine di salvaguardare l'effettiva destinazione dei beni alle finalità istituzionali, la quale dovrà verificarsi entro cinque anni dal trasferimento, previa dichiarazione da rendersi contestualmente all'atto. In caso di dichiarazione mendace od utilizzo del bene per scopi diversi verranno recuperate le imposte in misura ordinaria, con interessi decorrenti dalla data del loro omesso versamento e sanzioni pari al 30%.

In aggiunta a quanto sopra, va segnalata l'applicazione in misura fissa delle imposte di Registro ed ipocatastali per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione (comma 3). In questo modo, viene sancita la neutralità ai fini delle operazioni straordinarie che coinvolgono enti non commerciali, cui dunque sarà assegnato un regime conforme a quello già previsto per gli stessi atti eseguiti da società ed enti commerciali. Si prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta di Registro per le modifiche statutarie volte ad adeguare gli atti a modifiche legislative. Per il resto, la disposizione stabilisce modalità di esenzione dall'IMU, dalla TASI e dai tributi locali analoghe a quelle attualmente previste per gli enti non commerciali (commi 6 e 7), demanda alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di disporre eventuali riduzioni o esenzioni dall'IRAP (comma 8) ed estende agli enti del Terzo settore le attuali agevolazioni previste per le ONLUS ai fini dell'imposta di bollo (comma 5), dell'imposta sugli intrattenimenti (comma 9) e della tassa sulle concessioni governative (comma 10).

3. I bonus

1. Art Bonus – Legge n. 106 del 2014

Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.



Il credito d'imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

2. School Bonus – Legge n. 107 del 2015

Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.



3. Social Bonus – D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Il nuovo Codice del Terzo settore, in vigore dallo scorso 3 agosto (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), istituisce a decorrere dal 2018 il cd. "Social Bonus", un credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore.

Ecco quali sono le condizioni per beneficiarne e qual è la misura del bonus.

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione alle erogazioni liberali in denaro in favore degli enti del Terzo settore non commerciali che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse non commerciale con modalità non commerciali.

Il credito è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e al 50% se effettuate da enti o società.

4. Sport Bonus – Legge di stabilità del 2018

Il DDL della Stabilità 2018 introduce molte misure a sostegno dello sport.

Per incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio professionistico e alla Lega di Serie D che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi sino a un massimo di 25.000 euro.